



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 21 ottobre 2009
(OR. en)**

**2007/0099 (COD)
LEX 1094**

**PE-CONS 3658/1/09
REV 1**

**TRANS 204
CODEC 728**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE FISSA NORME COMUNI PER L'ACCESSO
AL MERCATO INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA (RIFUSIONE)**

Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 ottobre 2009

**che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale
del trasporto di merci su strada
(rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ²,

¹ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 31.

² Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 46), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009 .

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ¹, al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro ², e alla direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada ³. A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.
- (2) L'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l'ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

¹ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.
² GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1.
³ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 5.

- (3) Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell'intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.
- (4) L'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.
- (5) Per consentire una realizzazione elastica e senza conflitti di ciò, occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, fintanto che non sia completata l'armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada.
- (6) Il graduale completamento del mercato unico europeo dovrebbe condurre all'eliminazione delle restrizioni di accesso ai mercati interni degli Stati membri. Tuttavia, questo dovrebbe tenere in considerazione l'efficacia dei controlli e l'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di attuazione e di oneri relativi all'uso delle strade e la legislazione sociale e di sicurezza. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione la situazione di mercato e l'armonizzazione precedentemente citata e, ove opportuno, proporre l'ulteriore apertura dei mercati nazionali dei trasporti su strada, incluso il cabotaggio.

- (7) Ai sensi della direttiva 2006/94/CE taluni trasporti sono esentati dall'obbligo dell'autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.
- (8) Ai sensi della direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli di peso massimo a carico compreso tra 3,5 e 6 tonnellate era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci su strada si applicano in genere a veicoli con massa massima a carico superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l'ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un'esenzione esclusivamente per i veicoli con massa massima a carico fino a 3,5 tonnellate.
- (9) È opportuno che l'effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai trasportatori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore. A tal fine è necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.
- (10) I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest'ultimo o di immatricolazione del veicolo.

- (11) Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo.
- (12) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.
- (13) È opportuno che i trasportatori titolari di licenze comunitarie previste dal presente regolamento e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di servizi di trasporto internazionale siano ammessi ad effettuare servizi di trasporto nazionale all'interno di uno Stato membro in via temporanea in conformità del presente regolamento, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. Nei casi in cui siano effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria, quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ¹, e al diritto nazionale in vigore nello Stato membro ospitante in determinati settori.
- (14) Occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sui mercati dei trasporti interessati in caso di grave perturbazione. A tal fine è necessario istituire un'opportuna procedura decisionale e per la raccolta dei dati statistici necessari.

¹ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

- (15) Fatte salve le disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un'attività permanente o continua all'interno di tale Stato membro. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere definiti più chiaramente. In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.
- (16) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni in materia di trasporto di merci su strada in entrata e in uscita nel quadro di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ¹. Gli spostamenti nazionali su strada all'interno di uno Stato membro ospitante non facenti parte di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE rientrano nella definizione di trasporti di cabotaggio e, di conseguenza, dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.
- (17) Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi ², si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.

¹ GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

² GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

- (18) Al fine di poter effettuare efficaci controlli sui trasporti di cabotaggio, le autorità degli Stati membri ospitanti preposte all'applicazione della legge dovrebbero poter almeno accedere ai dati contenuti nelle lettere di vettura e negli apparecchi di controllo conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ¹.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
- (20) Occorre snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro ospitante. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni imposte.
- (21) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai trasportatori che hanno dato luogo a una sanzione.
- (22) Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ²⁺.

¹ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

² GU L

⁺ GU: si prega di inserire il numero e la data del regolamento di cui al doc. 2007/0098(COD).

- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ¹.
- (24) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (25) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di merci su strada nell'intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.
2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:
 - a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;
 - b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.
5. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:
- a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
 - b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
 - c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
 - d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
 - iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale;

- iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ¹; e
- v) tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;
- e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

¹ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

- 2) «trasporti internazionali»:
- a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o
 - d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);
- 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;
- 4) «trasportatore non residente»: un'impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;
- 5) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell'ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all'occorrenza, alla guida;
- 6) «trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;

- 7) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»:
un'infrazione che può portare alla perdita dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2009⁺ e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

CAPO II

Trasporti internazionali

Articolo 3

Principio generale

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Articolo 4

Licenza comunitaria

1. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:
 - a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al considerando 22.

- b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

- 2. La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all'articolo 16 del regolamento (CE) n. .../2009⁺. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

- 3. Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al considerando 22.

4. La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato I.

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.
6. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

Articolo 5

Attestato di conducente

1. L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:
 - a) siano titolari di una licenza comunitaria; e
 - b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo¹, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:
 - i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,
 - ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

¹ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

2. L'attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato I.
4. La Commissione adegua al progresso tecnico l'allegato III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
5. L'attestato di conducente reca il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell'attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato.

6. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
7. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.

L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Articolo 6

Verifica delle condizioni

1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuano a sussistere le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l'attestato di conducente.

Articolo 7

Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell'attestato di conducente

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell'attestato di conducente.
2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente qualora il titolare:
 - a) non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 4, paragrafo 1, o dall'articolo 5, paragrafo 1; o
 - b) abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell'attestato di conducente.

CAPO III

Cabotaggio

Articolo 8

Principio generale

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.

3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.

Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
- e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
- f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
- g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

4. Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l'avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.
5. Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
6. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

Articolo 9

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
 - a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
 - c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;

- d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ¹.

- 2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 10

Procedura di salvaguardia

- 1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.

¹ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

- «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,
- «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri.

3. Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.
6. Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

CAPO IV

Mutua assistenza e sanzioni

Articolo 11

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2009⁺.

Articolo 12

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1. In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l'infrazione adottano misure appropriate per perseguire l'infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l'altro, all'imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al considerando 22.

- b) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

2. In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l'infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:

- a) sospensione del rilascio degli attestati di conducente;
- b) ritiro degli attestati di conducente;
- c) subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;
- d) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
- e) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.

Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.

4. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l'infrazione è stata accertata.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un'azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 13

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;
 - b) la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione; e
 - c) le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell'articolo 12.

2. Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l'altro, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 14

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.

CAPO V

Attuazione

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...^{*} e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore.

^{*} Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Relazioni

1. Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.
2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell'anno.
3. Entro la fine del 2013 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di attuazione, di oneri relativi all'uso delle strade nonché di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ...^{*}, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal ...^{**}

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

^{*} Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

^{**} Sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

ALLEGATO I

Elementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell'attestato di conducente

La licenza comunitaria e l'attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma,
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
- almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
- caratteri, simboli o motivi tattili,
- doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell'attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

ALLEGATO II

Modello di licenza comunitaria

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato
membro ⁽¹⁾ che rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità
o dell'organismo competente

LICENZA N. ...

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza ²	
.....	
.....	
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada ⁺ , e secondo le disposizioni generali della presente licenza.	
Osservazioni particolari:.....	
.....	
.....	
La presente licenza è valida dal	al
Rilasciata a	il
..... ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

⁺ GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. .../2009⁺.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell'accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. .../2009⁺.

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹⁾. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

(1) Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

ALLEGATO III

Modello di attestato del conducente

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g/m² o più)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro ⁽¹⁾
che rilascia l'attestato

Denominazione dell'autorità o
dell'organismo competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

[Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada⁺]

Il presente attestato certifica, sulla base della documentazione presentata da ⁽²⁾:

che il conducente:

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	Cittadinanza
Tipo e numero del documento di identità	
Rilasciato il	a
Numero di patente di guida	
Rilasciata il	a
Numero di sicurezza sociale	
è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada: ⁽³⁾	
Osservazioni particolari:	

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

Il presente attestato è valido dal	al
Rilasciato a	il
	 ⁽⁴⁾

(¹) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(²) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(³) Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.

(⁴) Firma e sigillo dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(b)

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. .../2009⁺.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo ⁽¹⁾ che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

⁽¹⁾ Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 881/92	Regolamento (CEE) n. 3118/93	Direttiva 2006/94/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1			Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2			Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3			Articolo 1, paragrafo 3
Allegato II		Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I ; articolo 2	Articolo 1, paragrafo 5
		Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 2			Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1			Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 2			Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3			Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4			
Articolo 5, paragrafo 1			Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2			Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3			Articolo 4, paragrafo 4
			Articolo 4, paragrafo 5

Regolamento (CEE) n. 881/92	Regolamento (CEE) n. 3118/93	Direttiva 2006/94/CE	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I			Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 5			Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1			Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3			Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4			Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 5			Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 7			Articolo 6
Articolo 8, paragrafo 1			Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2			Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3			Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4			Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafi 1 e 2			Articolo 12, paragrafo 6
	Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 8, paragrafo 1
	Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 8, paragrafo 5
	Articolo 1, paragrafi 3 e 4		Articolo 8, paragrafo 6

Regolamento (CEE) n. 881/92	Regolamento (CEE) n. 3118/93	Direttiva 2006/94/CE	Presente regolamento
	Articolo 2		
	Articolo 3		
	Articolo 4		
	Articolo 5		
	Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 9, paragrafo 1
	Articolo 6, paragrafo 2		
	Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 9, paragrafo 2
	Articolo 6, paragrafo 4		
	Articolo 7		Articolo 10
Articolo 10			Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1		Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 2			Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3			Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 11 bis			
	Articolo 8, paragrafi 2 e 3		Articolo 13, paragrafo 2
	Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma		

Regolamento (CEE) n. 881/92	Regolamento (CEE) n. 3118/93	Direttiva 2006/94/CE	Presente regolamento
	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma		Articolo 12, paragrafo 4
	Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma		Articolo 12, paragrafo 5
	Articolo 9		Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12			Articolo 18
Articolo 13			
Articolo 14	Articolo 10		
	Articolo 11		
Articolo 15	Articolo 12	Articolo 4	Articolo 19
		Articolo 3	
		Articolo 5	
		Allegati II e III	
Allegato I			Allegato II
Allegato III			Allegato III
	Allegato I		
	Allegato II		
	Allegato III		
	Allegato IV		